Programma Formativo SUS – SDP 2018

4° Seminario 2018 – 13 Giugno 2018 presso UNIPOL BANCA
Piazza della Costituzione, 2 – Bologna – Aula n. 122, 1° Piano

Avv. Marco Padovan

Dr. Manlio D'Agostino

Bologna, 13 Giugno 2018 presso UNIPOL Banca, Piazza Costituzione, 2 (BO) Docenti

Egr. Sigg.ri,

il prossimo 13 Giugno 2018 abbiamo programmato il 4° Seminario di Formazione nell'ambito del nostro Programma annuale SUS-SDP 2018. In questo Seminario affrontiamo i seguenti temi:

1. Nuovi scenari e possibili conseguenze per gli operatori bancari a seguito della decisione del presidente Trump dello scorso 8 maggio di ritirare la partecipazione degli Stati Uniti d'America dall'Accordo sul nucleare iraniano (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA)

2. Le novità inerenti il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio
   La prospettiva della V Direttiva
   Riciclaggio, autoriciclaggio e reati-presupposto
   Le misure per la prevenzione del terrorismo internazionale

Per il 1° argomento il docente è l'Avvocato Marco Padovan dello Studio Padovan di Milano, per il 2° tema il dr. Manlio D'Agostino Panebianco, Advisor e Partner di "St Laurentius" di Padova

L'incontro si terrà a Bologna presso la Sede di Unipol Banca, in Piazza della Costituzione, 2 che sin da ora ringraziamo per la gentile ospitalità.

Agenda
9,40 Apertura Lavori - Marcons
9,50 Intervento Avv. Marco Padovan
11,30 Coffee Break
11,45: Prosecuzione Intervento Avv. Padovan
13,30: Lunch Break
14,30: Intervento Dr. Manlio D'Agostino Panebianco
17,15: Chiusura lavori

Programma del Seminario

- **Nuovi scenari e possibili conseguenze per gli operatori bancari a seguito della decisione del presidente Trump dello scorso 8 maggio di ritirare la partecipazione degli Stati Uniti d'America dall'Accordo sul nucleare iraniano (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA)**

L'8 maggio 2018 il presidente Trump ha annunciato la decisione di ritirare la partecipazione degli Stati Uniti d'America dall'Accordo sul nucleare iraniano (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA), dando istruzioni alle autorità statunitensi, attraverso un memorandum (National Security Presidential Memorandum - NSPM) di procedere al ripristino delle sanzioni che erano state sospese dal 16 gennaio 2016 in applicazione del JCPOA.

Una particolare attenzione va posta ai tempi per chiudere le operazioni in corso prima della reintroduzione delle sanzioni.

Le sanzioni riprenderanno la loro piena efficacia secondo due differenti scadenze, di 90 o di 180 giorni, a seconda dei settori e del tipo di transazioni.

È infatti previsto un periodo per il completamento e la chiusura (wind-down) delle operazioni con l'Iran che torneranno a essere vietate, a seconda dei casi, dal 7 agosto 2018 e dal 5 novembre 2018.

Le sanzioni che verranno ripristinate dal 7 agosto 2018, e per le quali è pertanto consentito portare a termine le relative operazioni entro il 6 agosto 2018 sono le seguenti:

• sanzioni relative all'acquisto, da parte del Governo iraniano, di banconote statunitensi;

• sanzioni sul commercio con l'Iran di oro o metalli preziosi;

• sanzioni sulla vendita diretta o indiretta, sulla fornitura o sul trasferimento da o verso l'Iran di grafite, metalli grezzi o semilavorati come alluminio e acciaio, carbone e software per l'integrazione di processi industriali;

• sanzioni relative a transazioni significative connesse all'acquisto o alla vendita di rial iraniani o al mantenimento di fondi o conti significativi al di fuori del territorio dell'Iran denominati in rial iraniano;
• sanzioni sull'acquisto, sulla sottoscrizione o sulla facilitazione dell'emissione del debito sovrano iraniano;

• sanzioni relative al settore automobilistico dell'Iran.

Sottolineiamo che quelle sopra elencate sono sanzioni che presentano profili di extra-territorialità (ovvero: possono determinare l'applicazione della normativa statunitense anche nei confronti di società non-statunitensi).

Gli scenari possibili

Per fornire un primo orientamento sullo scenario determinato dall'annuncio del presidente, l'OFAC ha pubblicato una serie di nuove FAQs.

Segnaliamo, in particolare, i seguenti chiarimenti che ci appaiono di interesse per un'ampia platea di operatori:

1. Se un soggetto non statunitense deve ricevere un pagamento successivamente alla fine del wind-down period (6 agosto o 4 novembre), ciò non darà luogo a sanzioni, a condizione che i beni o servizi siano stati consegnati entro il periodo di wind-down e a condizione che l'accordo sia stato stipulato per iscritto prima dell'8 maggio 2018;
2. Il periodo di wind-down è pensato, appunto, per la conclusione di operazioni già in essere. Alla domanda se possano intraprendersi nuove attività con l'Iran nei settori e/o con i soggetti che torneranno a essere sanzionati, OFAC non risponde con una risposta negativa tout court.

Chiarisce però che, se eventuali nuove attività si protraessero oltre la fine del periodo di wind down, questo sarebbe un elemento che l'OFAC prenderà in considerazione per l'imposizione di sanzioni.

3. Le sanzioni secondarie previste nel caso di operazioni con soggetti attualmente presenti in non-SDN List si applicheranno soltanto per le attività compiute dal 5 novembre 2018 in poi, data, come detto, del loro reinserimento in SDN List.

I giorni a venire saranno caratterizzati dal susseguirsi degli atti normativi e/o amministrativi USA necessari a dare efficacia allo scenario descritto, secondo le indicazioni del memorandum presidenziale. Andranno inoltre valutati gli interventi attualmente messi in cantiere da parte dell'Unione europea per contrastare le conseguenze delle misure statunitensi descritte sopra. Uno degli interventi previsti è l'aggiornamento del c.d. "Regolamento di blocco" (n. 2271/1996), per aggiungervi gli atti normativi statunitensi con i quali verranno ripristinate le sanzioni verso l'Iran. In conformità con il suddetto regolamento, per le persone fisiche e giuridiche dell'UE sarà vietato operare in maniera tale da dare esecuzione alle sanzioni extraterritoriali previste dalle normative USA che abbiano effetti pregiudizievoli su interessi dell'Unione. Si tratta, peraltro, di un divieto sanzionato anche dalla normativa italiana (D. Lgs. n. 346/98).

- **Le novità inerenti il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio**
  La prospettiva della V Direttiva
  Riciclaggio, autoriciclaggio e reati-presupposto
  Le misure per la prevenzione del terrorismo internazionale

In ambito antiriciclaggio, le Banche e gli intermediari finanziari sono chiamati a collaborare nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, evitando da un lato di restarne coinvolti, nonché evitando di favorirne le transazioni ed operazioni che appaiono come illecite; e dall'altro evidenziando quei comportamenti anomali che possono essere riconducibili alla commissione di reati collegati.
Ciascun destinatario deve porre l'attenzione su alcune persone (fisiche e non), ambiti e settori che hanno una maggiore esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche per governare l'eventuale effetto reputazionale che lo stesso potrebbe avere nel caso in cui i propri clienti assurgessero agli onori delle cronache.

Con il recepimento e l'attuazione della IV Direttiva della Commissione Europea in materia Antiriciclaggio che ha modificato la precedente del 2007, è necessario fare il punto su tutte le novità della materia attraverso il confronto e il dibattito, attraverso l'analisi degli aspetti legati alla pratica operativa degli intermediari: in quella sede si analizzeranno i passaggi fondamentali del recepimento della IV Direttiva, le novità sul contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, le nuove modalità di conservazione, le relative sanzioni, l'evoluzione della collaborazione attiva, anche nella prospettiva della V Direttiva.

Nello specifico, il Decreto 90/2017 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 231/2007 (oltre a recepire la IV Direttiva) fornisce indicazioni più articolate in merito all'approccio basato sul rischio nonché viene posta particolare attenzione agli adempimenti e ai controlli connessi all'adeguata verifica della clientela da parte di intermediari e altri operatori, con focus specifici sulla figura di "titolare effettivo" di società ed enti, introducendo nuovi strumenti specifici di trasparenza dell'assetto proprietario e della titolarità effettiva per le società e per i trust; inoltre, viene definita una nuova modalità di conservazione delle informazioni sul titolare effettivo e sui PEP da rendere disponibili alle autorità.